

## **Direttiva n. 2010/18/UE del 08.03.2010 (in vigore dal 07-04-2010)**

La direttiva, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 18 marzo 2010, L 68/13, contiene le nuove indicazioni comunitarie in tema di congedi parentali.

Essa:

- ✓ stabilisce importanti obiettivi e prescrizioni minime, in ottemperanza ai principi enunciati dell'art. 5 del trattato sull'Unione Europea, mirati a migliorare:
  - la conciliazione tra vita professionale, vita privata e vita familiare dei genitori che lavorano;
  - la parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro nell'Unione;
  
- ✓ dispone (clausola 8, paragrafo 1) che gli Stati membri possano applicare o introdurre disposizioni più favorevoli di quelle dell'accordo sottoscritto il 18 giugno 2009, insieme alle parti sociali;
  
- ✓ innalza la durata del congedo parentale (per la nascita o l'adozione di un figlio), da usufruire fino a quando il bambino abbia un'età non superiore ad otto anni, portandolo da un minimo di 3 a minore di 4 per ciascun genitore. Uno dei 4 mesi non sarà trasferibile da un genitore all'altro (salvaguardia del diritto individuale);
  
- ✓ chiarisce che si applica a tutti i lavoratori dipendenti, di ambo i sessi, indipendentemente dalla forma del loro contratto o rapporto di lavoro;
  
- ✓ riconosce ai genitori che ritornano al lavoro dopo il congedo parentale la possibilità di chiedere per un periodo determinato l'adattamento delle loro condizioni di lavoro (ad esempio dell'orario di lavoro flessibile);
  
- ✓ conferisce una maggiore protezione non solo contro il licenziamento, ma anche contro ogni trattamento sfavorevole legato all'esercizio del diritto di congedo parentale;
  
- ✓ prevede che gli Stati membri stabiliscano le sanzioni applicabili – effettive, proporzionate e dissuasive – in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della direttiva stessa;
  
- ✓ prevede che gli Stati membri, tenendo conto delle proprie condizioni interne, debbano uniformarsi alla direttiva entro l'8 marzo 2012, potendo eventualmente usufruire di un periodo supplementare non superiore ad un anno per conformarsi (8 marzo 2013), da motivare e comunicare comunque alla Commissione Europea entro il 31-12-2012, nel caso in cui ciò sia necessario in considerazione di difficoltà particolari o dell'attuazione tramite contratto collettivo.

*Si allegano:*

*- direttiva 2010/18/UE del Consiglio dell'8 marzo 2010*

*- accordo quadro sul congedo parentale (riveduto) del 18 giugno 2009*